

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

<u>PARTE I – PREMESSA</u>	pag.
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	4

<u>PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u>	pag.
Articolo 3 – Programmazione comunale	5
Articolo 4 – Tipologie di mercato	5
Articolo 5 – Esercizio del commercio in forma itinerante	5
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di imprenditori agricoli	6

<u>PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI</u>	pag.
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	7
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	7
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	7
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	8
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	9
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	9

<u>PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI</u>	pag.
Articolo 13 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	10
Articolo 14 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi singoli o gruppi di posteggi	10
Articolo 15 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	10
Articolo 16 – Aree per l’esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	11

<u>PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI</u>	pag.
Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee	11
Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi	11

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

<u>PARTE VI – PREMESSA</u>	pag.
Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita	12
Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati	12

<u>PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</u>	pag.
Articolo 21 – Orario di mercato	12
Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori	13
Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei	13

<u>PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</u>	pag.
Articolo 24 – Concessione del posteggio	13
Articolo 25 – Subingresso nel posteggio	14
	pag.
Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	14
Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	15
Articolo 28 – Registro degli operatori sui mercati	16
Articolo 29 – Modalità di registrazione	16
Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio	17
Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	17
<u>PARTE IX – MODALITA’ DI VENDITA</u>	pag.
Articolo 32 – obblighi dei venditori	17
Articolo 33 – Attrezzature di vendita	18
Articolo 34 – Collocamento delle derrate	19
Articolo 35 – Divieti di vendita	19
Articolo 36 – Vendita di animali destinati all’alimentazione	19
Articolo 37 – Atti dannosi agli impianti del mercato	19
Articolo 38 – Utilizzazione dell’energia elettrica e bombole di gas	19
Articolo 39 – Furti, danneggiamenti e incendi	20
<u>PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO</u>	pag.
Articolo 40 – Preposti alla vigilanza	20
Articolo 41 – Commissione di Mercato	20
<u>PARTE XI – NORME FINALI</u>	pag.
Articolo 42 – Norme finali	21
Articolo 43 – Canone, tasse e contributi comunali	21
Articolo 44 - Sanzioni	21

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D. Lgs.vo 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Indirizzi regionali**” la deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Criteri Regionali**” la deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 “Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”; per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’art. 28 del D. Lgs.vo 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 degli indirizzi regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, le procedure per il rilascio di autorizzazioni temporanee.

3. L’istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati saranno effettuati con deliberazione del Consiglio Comunale, mentre sono riservati alla competenza della Giunta Comunale lo spostamento temporaneo e la modifica delle date di svolgimento degli stessi.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D. Lgs.vo 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi regionali e nei criteri regionali.
2. Il Comune di Novara, così come identificato dall'art. 7 degli indirizzi regionali, si identifica come Comune polo appartenente alla rete primaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs.vo 114/98 e dagli artt. 3 e 4 degli indirizzi regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**
 - **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**
 - **Aree per posteggi singoli (destinate ad esercizio stagionale) o gruppi di posteggi**
 - **Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche**
 - **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee (su tutto il territorio comunale)**
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree (possibilmente limitrofe) per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordati mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28, comma 4, del D. Lgs.vo 114/98.
2. Il commercio in forma itinerante deve essere esercitato secondo le modalità previste dal titolo IV – Capo III – Sezione I dei criteri regionali ed è vietato all'interno della zona delimitata come segue:
Viale Curtatone, Viale G. Cesare, Largo Cantelli, Corso Vercelli (sino all'incrocio con Viale Kennedy, Viale Allegra, Viale Volta (dall'incrocio con Viale Allegra), Via Gnifetti (sino all'incrocio con Via Marconi), Via Marconi, Via C. Porta, Ferrovia TO-MI, Largo Buscaglia, Viale Manzoni, Largo Pastore, Viale Ferrucci.
Le vie ed i tratti indicati sono totalmente compresi nella zona.

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
6. L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 480/93, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione, ai sensi del D. Lgs.vo 18/5/01, n. 228, al Comune del luogo ove ha sede l'azienda se la vendita avviene in forma itinerante ovvero al Comune in cui si intende esercitare la vendita se questa avviene non in forma itinerante su aree pubbliche.
2. L'imprenditore agricolo di cui all'art. 28, comma 15, del D. Lgs.vo 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della L. 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati dall'art. 1 della predetta L. n. 59/63 sono compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
4. L'Amministrazione Comunale può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
5. La concessione di posteggio, nel caso in cui trattasi di autorizzazione in capo ai soggetti su indicati per l'esercizio dell'attività a posto fisso, è soggetta a regime decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza.
6. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
7. Non è consentito agli imprenditori agricoli occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
8. Il computo delle assenze ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.
9. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
10. Per le assegnazioni dei posteggi sarà seguita la procedura di cui al successivo art. 8.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D. Lgs.vo 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica di cui alla successiva parte IV.
2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico agli imprenditori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, per posteggi singoli o gruppi di posteggi, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'albo pretorio del Comune e presso la bacheca del mercato interessato, deve contenere:
 - **l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **l'elenco dei posteggi disponibili;**
 - **il numero che li identifica;**
 - **l'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **le dimensioni e la superficie;**
 - **il settore merceologico di appartenenza;**
 - **il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;**
 - **l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.**
4. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. Tutte le domande presentate dopo la data del 18-5-2000 e sino al 11-4-2001 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando comunale. Decorso dieci giorni dalla scadenza del bando, il responsabile del procedimento comunica all'interessato:

- a) **ufficio competente alla gestione della pratica;**
- b) **oggetto del procedimento;**
- c) **persona responsabile del procedimento;**
- d) **ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
- e) **termine di conclusione del procedimento.**

Ciò a condizione che la domanda sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dalla scadenza del bando, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

4. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

5. Nel caso necessitino elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, di quanto richiesto. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

6. Le integrazioni dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

7. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

8. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di due o tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto – rispettivamente – da un numero di banchi pari a 30 o inferiore, o da più di 30 banchi. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- **il numero dell'area mercatale;**
- **il numero del posteggio;**
- **il settore o i settori merceologici;**

- **il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D. Lgs.vo 114/98;**
 - **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 5 del D. Lgs.vo 114/98.**
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla deliberazione della G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità. La stessa deve essere corredata da copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, così come risulta dai criteri regionali che fanno proprie le risultanze della circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del D. Lgs.vo 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del D. Lgs.vo 114/1998 e della D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.vo 114/98 e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a) **le generalità del titolare;**
 - b) **l'indirizzo di residenza;**
 - c) **il tipo di autorizzazione;**
 - d) **il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
 - e) **il numero del posteggio assegnato all'operatore;**
 - f) **il codice fiscale;**
 - g) **la partita I.V.A.**

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 13, del D. Lgs.vo 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio, per l'ubicazione ed i giorni di svolgimento dei mercati, per la numerazione e la dimensione di tutti i posteggi – ivi compresi quelli destinati agli imprenditori agricoli – nonché per le tipologie merceologiche, si rimanda alla documentazione allegata al presente regolamento.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi singoli o gruppi di posteggi

1. Ai sensi dell'art. 4 c.1 degli "Indirizzi Regionali" sono istituiti i posteggi singoli, ad utilizzo stagionale, per la vendita di angurie e meloni, nonché frutta e verdura di stagione, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre, nelle seguenti località:

-via Pajetta intersezione con via Alcarotti;

-piazze compreso tra via Perugia e via Ancona.

Le relative autorizzazioni sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni. La concessione di posteggio è soggetta a regime decennale.

Il computo delle assenze ai fini della decadenza della concessione di posteggio, riferita all'autorizzazione stagionale, avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno. Per stagione s'intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni.

2. Sono, altresì, istituite ai sensi dell'art. 4 lett. a) della deliberazione del C.R. 1/3/2000, n. 626-3799, le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi singoli o gruppi di posteggi, ubicate nelle località di cui alla documentazione allegata.

3. Le aree destinate esclusivamente alla vendita di caldarroste e palloncini vengono assegnate - sentiti gli operatori- ogni anno con rotazione settimanale, da lunedì a domenica, nelle località di vendita stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale. A tal fine, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art. 11, dovranno presentare domanda di assegnazione dei posteggi in rotazione. In dette aree non è consentita la vendita di prodotti merceologici difformi da caldarroste e palloncini.

4. Per quanto concerne l'attività di vendita sulle aree pubbliche prospicienti lo stadio ed il Palasport di viale Kennedy, le stesse sono limitate alla durata delle manifestazioni che si svolgono all'interno delle strutture sportive. Per tali attività possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee ai sensi del successivo art. 17.

5. I posteggi di cui ai precedenti commi non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto salvo comunque il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Articolo 15 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie, in occasione di specifiche tradizionali ricorrenze, sono state regolamentate con gli atti deliberativi a fianco segnati:

- le fiere periodiche di marzo, agosto e novembre (deliberazione C.C. n. 199 del 11/11/98);
 - la sagra di S. Gaudenzio (deliberazione C.C. n. 262 del 22/12/98);
 - il mercato di oggetti antichi ed usati (deliberazione C.C. n. 96 del 9/6/92);
 - le fiere del libro (deliberazione C.C. n. 2 del 27/1/2000);
 - la fiera dell'agricoltura e dell'artigianato (deliberazione C.C. n. 200 del 11/11/98).
2. Le predette manifestazioni hanno luogo nel centro storico secondo le modalità stabilite, di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Articolo 16 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 17, del D. Lgs.vo 114/98 e dell'art. 4, comma 1, lettera b), degli indirizzi regionali, la Giunta Comunale può determinare l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche. Detta attività è consentita fino ad un massimo di cinque ore consecutive.
2. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti in possesso dei requisiti di legge.
3. Per dette aree vale quanto già indicato al comma 5 del precedente art. 14.
4. Attualmente sono previste nell'allegata documentazione.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Dirigente o suo delegato può rilasciare, previo benestare dell'Amministrazione Comunale, autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sarà determinato dall'Amministrazione Comunale in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. Per le fiere periodiche di marzo, agosto e novembre le domande dovranno pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le stesse si intenderanno cumulative per tutte le tre manifestazioni, salvo diversa ed espressa richiesta dell'interessato.
6. Per il mercato di oggetti antichi ed usati le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le stesse si intenderanno cumulative per tutte le manifestazioni che avranno luogo nell'anno solare successivo, salva diversa ed espressa richiesta.
7. La procedura seguirà quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
8. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della

concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nell'allegata documentazione.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 21 – Orario di mercato

1. Il Sindaco, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con le Commissioni di mercato (ove esistono), determina, con proprio provvedimento, l'orario di vendita per ciascuna area mercatale.
2. Al fine di permettere agli operatori commerciali su aree pubbliche di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite. Sentita l'apposita Commissione, per il mercato di viale Dante potrà essere concessa la proroga di un'ulteriore ora.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Eventuali deroghe ai suddetti orari potranno essere stabilite, per particolari esigenze.
5. Nel caso di aperture straordinarie dei mercati, debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale previa richiesta effettuata dalle Commissioni di mercato interessate almeno quindici giorni prima, si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) gli operatori con concessione di posteggio permanente non devono versare alcun corrispettivo;

- b) gli operatori con concessione di posteggio per tre giorni settimanali devono corrispondere il pagamento di quanto stabilito dal Comune direttamente al personale addetto alla vigilanza;
 - c) gli operatori con concessione di posteggio per due giorni settimanali hanno diritto di occupare – alla domenica – lo stesso posteggio;
 - d) nel caso un posteggio sia concesso a tre operatori diversi, alla domenica avrà diritto di occupare il posteggio stesso l'operatore che vanta maggior anzianità di concessione di posteggio;
 - e) gli operatori con concessione di posteggio per un giorno, qualora risulti occupato il posteggio stesso per le motivazioni di cui ai precedenti punti c) e d), hanno diritto di occupare i posteggi liberi sul medesimo mercato, scegliendo prima della spunta e rispettando il criterio della maggiore anzianità di concessione di posteggio;
 - f) in ogni caso gli operatori di cui ai precedenti punti c), d), e) sono tenuti a corrispondere al Comune quanto previsto al punto b).
6. Sarà consentita l'apertura pomeridiana del mercato coperto di viale Dante almeno una volta al mese, in giorni da concordarsi tra l'Amministrazione Comunale e la Commissione di mercato, esclusivamente per consentire agli operatori di effettuare lavori di manutenzione alle proprie strutture. Tali aperture straordinarie non comporteranno alcun onere finanziario per gli operatori.

Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica in località possibilmente limitrofa, attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati, ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 24 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. La concessione del posteggio rilasciata agli imprenditori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate agli imprenditori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 25 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio che non lo occupino entro le ore 8.00, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro le ore 8.00, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale.

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei criteri regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- **più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
- **maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
- **maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.**

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta. Detta graduatoria è sempre consultabile presso l'ufficio plateatico e al momento dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso

arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di due o tre autorizzazioni, in dipendenza del numero dei banchi da cui è composto il mercato. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

16. Per il settore degli imprenditori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, l'ufficio plateatico predisponde apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

18. Le assegnazioni dei posteggi relativi alle fiere periodiche di marzo, agosto e novembre avverranno nel rispetto dei criteri riportati nei precedenti commi e saranno effettuate in base ad una graduatoria unica formata all'inizio di ogni anno, prima della fiera di marzo.

19. Per quanto concerne il mercato dell'usato e dell'antiquariato si procederà in modo analogo. La graduatoria unica sarà formata entro il 31 dicembre per l'intero anno solare successivo.

Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato su altra area, possibilmente limitrofa, sarà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggior frequenza sul mercato oggetto della modifica ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 28 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso l'ufficio plateatico appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori su aree pubbliche e agli imprenditori agricoli, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - **le generalità del titolare;**
 - **la tipologia merceologica consentita;**
 - **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
 - **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
 - **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
 - **la data di scadenza della concessione del posteggio.**

Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 29 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza provvedono giornalmente a rilevare le presenze e le assenze degli operatori dei mercati.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs.vo 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei criteri regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs.vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione di assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli imprenditori agricoli a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'ufficio plateatico.
8. Allorchè, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di

dicembre ed in quelle feste individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe si sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art. 29, comma 4, lettera b) del D. Lgs.vo 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 28.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Plateatico informerà immediatamente per iscritto il Servizio Attività Economiche, il quale avvierà il procedimento di decadenza della concessione di posteggio, nonché di revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).

3. Del provvedimento di decadenza e di revoca sarà data comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente e, limitatamente ai generi alimentari, al S.I.A.N. dell'A.S.L. n. 13.

Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE IX – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 32 – Obblighi dei venditori

1. I venditori devono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

I posteggi dovranno essere opportunamente separati tra loro in modo da consentire l'accesso all'interno degli operatori; il corridoio e gli spazi tra banco e banco non possono essere ingombri con merci o altro; i banchi non possono essere abbinati anche se i titolari sono legati da vincoli di parentela o affinità.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Al fine di garantire la corretta informazione al consumatore, in caso di vendita di prodotti usati o igienicamente trattati, è d'obbligo esporre apposito cartello ben visibile.

Articolo 33 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità possono sporgere di m. 1 nella parte antistante e m. 0,20 su ciascun lato oltre al confine del suolo assegnato, con assoluto divieto di appendere le merci oltre la linea del banco; le tende devono essere ad un'altezza minima dal suolo di metri 2, misurata dalla parte più bassa; l'altezza minima dal suolo dei banchi di vendita non deve essere inferiore a metri 0,50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra; in ogni caso, l'esposizione delle merci in vendita deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività degli altri venditori od intralciare la circolazione pedonale.
2. Il commerciante su aree pubbliche che intende occupare il posteggio in concessione con box, chiosco o con una struttura destinata a rimanere in permanenza sull'area deve preventivamente munirsi della necessaria autorizzazione. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Plateatico, corredata da un progetto grafico della struttura che si vuole posizionare e da un certificato di conformità, redatto da professionista abilitato, dell'impianto elettrico alle vigenti norme di legge.
3. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
4. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
5. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni. In deroga, gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso. Non dovrà comunque essere arrecato disturbo alle attività limitrofe; nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso di cuffie.
6. Al fine di garantire il miglior svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche è fatto divieto di effettuare le vendite mediante illustrazione delle merci o con il sistema del battitore. E' considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche di determinati prodotti o sulla particolare convenienza dell'acquisto.

Articolo 34 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma sui banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 35 – Divieti di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 36 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici.

Articolo 37 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. Gli operatori commerciali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 38 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 39 - Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

2. PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 40 – Preposti alla vigilanza

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:

- **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;**
- **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**
- **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**
- **far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**
- **far osservare il rispetto del presente regolamento.**

Articolo 41 – Commissione di Mercato

1. Per ciascun mercato rionale al minuto è costituita una Commissione di Mercato, che resta in carica per una durata triennale.

2. La Commissione è formata da un numero di 9 o 7 membri, a seconda che gli ambulanti siano, rispettivamente, superiori od inferiori al numero di 50 per struttura mercatale.

3. Della Commissione stessa faranno parte n. 3 componenti designati dalle Organizzazioni di categoria del settore commercio più rappresentative, e da un rappresentante dei consumatori, nominato per una durata triennale dal Consiglio di Quartiere competente per zona, mentre i rimanenti verranno nominati tramite elezioni, da svolgersi nell'ambito di ciascuna sede mercatale permanente.

La perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso comporta la decadenza dalla carica.

In caso di decadenza di un operatore, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area mercatale.

4. Avere diritto al voto sono gli operatori commerciali su area pubblica che operano in abbonamento presso il mercato rionale e, per ogni banco di vendita, può essere espresso un singolo voto, attraverso la persona titolare dell'autorizzazione amministrativa o suo mandatario.

5. Le operazioni di voto sono organizzate dal Comune mediante nomina di una commissione elettorale istituita dall'Amministrazione Comunale di concerto con le organizzazioni di categoria (composta da un funzionario comunale quale Presidente e da 2 o 3 membri designati dalle

organizzazioni stesse, a seconda che gli operatori siano rispettivamente inferiori o superiori al numero di 50) che effettuerà le operazioni di spoglio e proclamerà gli eletti.

6. Le operazioni di voto avverranno in un giorno di mercato di maggior affluenza.

7. La Commissione deve, successivamente, designare, al suo interno, un membro con funzioni di coordinatore.

8. Ove l'esito delle elezioni non esprima il numero previsto delle candidature, la Commissione risulterà validamente costituita dai rappresentanti indicati dalle organizzazioni di categoria, unitamente al rappresentante dei consumatori ed alle candidature residuali eventuali espresse dalla votazione.

9. I compiti della Commissione di Mercato sono i seguenti:

- **proporre all'Assessorato competente le soluzioni più funzionali per il buon andamento delle attività commerciali che si esplicano nell'area di mercato;**
- **indicare l'entità ed i criteri di ripartizione delle eventuali spese generali per servizi gravanti sugli impianti;**
- **referire, ogni qualvolta sia richiesto, all'Assessorato competente, ed almeno una volta all'anno, intorno agli elementi essenziali circa la funzionalità del mercato e ad ogni altro problema funzionale che si evidenziasse per un miglioramento della efficienza della struttura comunale attrezzata;**
- **richiedere le aperture straordinarie dei mercati.**

10. I pareri della Commissione sono validamente espressi con la presenza di almeno un terzo dei componenti con voto conforme della maggioranza relativa dei presenti.

11. Ogni Commissione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno presso la sede prescelta o presso quella del competente Consiglio Circostrizionale.

PARTE XI – NORME FINALI

Articolo 42 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 43 – Canone, tasse e contributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti solidi, secondo le modalità previste dal Comune.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 44 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs.vo 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.vo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs.vo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento.